



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO
Via A.DeGasperi snc 86025- Ripalimosani
Tel.: 0874/390321-390322-390323
fax : 0874 /390324
e-mail : comcampobasso@lnd.it
sito internet : www.lnd.it
C.R.Molise Tel. 0874-390301



COMUNICATO UFFICIALE N.12 DEL 12 SETTEMBRE 2024

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C

Nessuna Comunicazione

2.COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Nessuna Comunicazione

3. COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE

3.1 SEGRETERIA

A. ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA' LND

Si riporta di seguito uno stralcio del contenuto del comunicato ufficiale n. 101 della LND relativo all'argomento in titolo.

A parziale modifica e integrazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024, si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:

..omissis..

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

B. RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO, ORARIO E GIORNO DI GIOCO

Si informano le società che per la stagione sportiva 2024/2025, in continuità con quanto in essere nelle scorse stagioni, le richieste di variazione pervenute dopo la pubblicazione dei calendari (Campionati e Coppe) saranno gestite con le seguenti modalità:

- 1- Le richieste di variazione definitiva o provvisoria di giorno, di orario o giorno ed orario di gioco relative alla gare casalinghe dovranno pervenire alla Segreteria del CR Molise con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data della gara da variare.
- 2- La richiesta di variazione definitiva o provvisoria del campo da gioco dovrà avvenire con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto al giorno della gara (eccezion fatta per le cause di forza maggiore, la cui valutazione sarà a cura del CR Molise).

Le richieste di variazione che rispettano le tempistiche dei punti 1 e 2 saranno autorizzate d'ufficio dal CR Molise, che ne darà tempestiva comunicazione alle società attraverso la pubblicazione della richiesta di variazione nell'apposito paragrafo del comunicato ufficiale. Le richieste che invece non rispettano le tempistiche descritte nei punti 1 e 2 potranno essere evase solo previa presentazione dell'nulla osta rilasciato dalla società controparte.

Le società potranno presentare al massimo due richieste di variazione definitiva del giorno di gioco, una nel girone di Andata, l'altra nel girone di ritorno (eccezion fatta per le cause di forza maggiore, la cui valutazione sarà a cura del CR Molise). Le richieste dovranno essere opportunamente motivate.

Tutte le richieste di variazione dovranno essere redatte su carta intestata delle società sottoscritte dal Legale Rappresentante o da altro soggetto autorizzato alla firma e dovranno pervenire a mezzo mail o pec agli indirizzi cr.molise01@lnd.it – figc.molise@pec.it

C. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera. Tutte le indicazioni complete sono disponibili nell'apposito paragrafo del comunicato ufficiale n. 1 della LND.

D. ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare: "Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara". Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara. Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

E. EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque. Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra

maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata. Qualora i calciatori/calciatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2024/2025, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

F. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

G. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;

- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

H. GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE, DISPOSIZIONE DEL CR MOLISE

Si comunica che le gare per le quali è prevista la disputa a *Porte Chiuse*, cioè in assenza di pubblico, sono soggette alle disposizioni emanate dalla Circolare n. 3 LND. Il CR Molise ad integrazione di tale documento ha disposto che ogni Società di Calcio a Undici, può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara. Restano valide le disposizioni di cui ai punti b), c), d), e) f) e g) della medesima Circolare LND.

I. COOLING BREAK NELLE COMPETIZIONI DILETTANTISTICHE

Si informano le società che il CR Molise, in considerazione delle alte temperature che si stanno registrando in questi giorni e di quanto pubblicato dalla LND nel comunicato ufficiale n. 1 (paragrafo 26, time out nei campionati dilettantistici) che è possibile concordare prima dell'inizio della gara l'opportunità di interrompere la stessa, quando il pallone non è in gioco, e concedere ai calciatori la possibilità di dissetarsi e rinfrescarsi. Le interruzioni da novanta secondi a tre minuti, dovranno essere effettuate a metà del primo e secondo tempo di gioco.

Nel rispetto della Regola 7 del Giuoco del Calcio, il tempo di gioco perduto per ciascun cooling break dovrà essere recuperato alla fine di ogni tempo. Affinchè il cooling break possa essere effettuato è necessario preventivo accordo al direttore di gara da parte delle due società.

4. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO

4.1 iscrizioni Campionati e Tornei della Delegazione Provinciale

Si comunica alle Società dipendenti che le Iscrizioni ai Campionati e Tornei in titolo sono state prorogate fino alle ore 19.00 del 15 Settembre 2024.

5.COMUNICAZIONI FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna Comunicazione

Comunicato Ufficiale n.12 della stagione sportiva 2024/2025 pubblicato in Campobasso ed inserito sul Sito Internet (www.lnd.it), Giovedì 12 Settembre 2024

**Il Segretario
Pasquale Napolitano**

**Il Delegato
Raffaele Sorgente**